Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Giovedì, 2 febbraio 1933 - Anno XI — Numero 27

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1894.
Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie scuole d'ingegneria e di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il 21 luglio 1932, in virtù del quale la Regia scuola di ingegneria di Bologna ha rinunciato a favore dello Stato al diritto di uso gratuito e perpetuo dello stabile demaniale in quella città, Piazza Celestini, verso il corrispettivo della somma di L. 3.060.000 e la Regia scuola superiore di chimica industriale ha ceduto allo Stato la piena proprietà del fabbricato in Bologna, Via Spirito Santo, per il prezzo di lire 540.000.

Art. 2.

La somma complessiva di L. 3.600.000 sarà corrisposta dallo Stato alle due Scuole in cinque uguali rate annuali a cominciare dall'esercizio finanziario 1932-33, senza interessi e senza gravame di tasse o di altra natura, e le Scuole consegneranno i fabbricati allo Stato entro il 1° novembre 1935.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1895.
Proroga del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5 e 6 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, continueranno ad essere applicate fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:
« Il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia è consolidato fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 nella complessiva somma di L. 436.000.000.
« Detto contributo sarà annualmente ripartito con la legge del bilancio fra i bilanci di previsione delle singole Colonie ed il fondo a disposizione del Ministero delle colonie di cui al successivo art. 2 ».

Art. 3.

All'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi:
« Per sopperire a nuove o maggiori spese, che si rendessero necessarie nelle Colonie, e per far fronte alle quali non potesse provvedersi con l'avanzo, nè con le entrate proprie della Colonia, parte del contributo consolidato suddetto, da fissarsi per ogni esercizio finanziario con la legge del bilancio del Ministero delle colonie, verrà iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo, ad uno speciale capitolo delle spese effettive straordinarie, avente la denominazione: « Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci ».
« I mandati che il Ministero delle colonie emetterà su detto fondo dovranno contenere la clausola della convertibilità in quietanza di entrata coloniale con imputazione a uno speciale articolo, da iscrivere « per memoria » nei bilanci dell'entrata per ciascuna Colonia, denominato: « Sovvenzione straordinaria del Ministero delle colonie per sopperire a nuove o maggiori spese nelle Colonie ».
« Il Governatore con suo decreto iscriverà nella parte passiva del bilancio, istituendo, ove occorra, anche nuovi articoli, le somme corrispondenti a tali versamenti e rappresentanti le nuove o maggiori spese da effettuarsi ».

Art. 4.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:
« I Governatori hanno la facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio di ciascuna Colonia e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi però i trasporti di somme dalle spese civili a quelle militari, e viceversa.
« Le variazioni relative alle spese di personale, che non siano quelle concernenti stipendi ed altri assegni fissi, nonchè quelle relative alla parte straordinaria eccedenti, annualmente, nel loro importo complessivo, e per lo stesso articolo di bilancio, il limite di L. 1.000.000, sono autorizzate con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 6 è modificato come segue:
« I Governatori hanno facoltà di valersi della eccedenza dalle entrate proprie di ciascuna Colonia, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a maggiori spese ordinarie e straordinarie, provvedendo all'uopo alle necessarie variazioni del bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie ed a quello delle finanze, ai quali è però riservata l'autorizzazione per le variazioni relative alle spese di personale, di cui al precedente articolo, e a quelle spese di parte straordinaria che superino il limite indicato nell'articolo medesimo ».

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 4, 7 e 8 del citato R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge, e, per quanto riguarda la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Colonie, sono richiamate in vigore le disposizioni stabilite dal R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, modificato con i Regi decreti 28 giugno 1928, n. 1646, e 1° dicembre 1930, n. 1812.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1896.

Inclusione dell'abitato di Monte Tassi, frazione del comune di Montegrimano, in provincia di Pesaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Monte Tassi, frazione del comune di Montegrimano, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1897.

Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria, per l'annata agraria 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1932-33, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33, i contributi statali, per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

Al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli	L. 125.000
Alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia	» 25.000
All'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria	» 20.000
Alla Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura	» 15.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1898.

Concessione di agenzie postali telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 763;
Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1923;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2348;
Visto il R. decreto 7 maggio 1925, n. 794;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1926;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185;
Riconosciuta la opportunità di modificare in parte l'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, per ciò che concerne la precisazione della figura del concessionario e del contabile delle agenzie postali e telegrafiche;
Riconosciuta altresì la necessità di modificare in parte l'art. 10 del R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, per ciò che concerne le cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche in genere, e di fissare con una disposizione di legge le norme per alcune speciali agenzie di accettazione di telegrammi;
Riconosciuta, infine, la opportunità di redigere un nuovo capitolato d'oneri per la concessione di agenzie postali telegrafiche ad alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, e per la concessione di altre agenzie in genere;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo capoverso dell'art. 2 del R. decreto n. 763 del 29 marzo 1923 è modificato nel modo seguente:
« Il concessionario, qualora nell'agenzia vengano eseguiti servizi a denaro, assume la qualifica di contabile dello Stato e di pubblico ufficiale. Ove non vengano eseguiti servizi a denaro, assume soltanto la qualifica di pubblico ufficiale.
« In entrambi i casi le persone che sono alla dipendenza del concessionario e sotto la sua responsabilità prendono parte alla esecuzione dei servizi, assumono la qualifica di « incaricati di un pubblico servizio ».

Art. 2.

A modificazione dell'art. 10 del R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, per le agenzie postali telegrafiche non retribuite, istituite o da istituirsi presso alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, e per uso dei medesimi, nelle quali, dopo la pubblicazione del presente decreto, i servizi vengono limitati alla vendita delle carte valori postali acquistate con denaro proprio, all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, e alla accettazione e consegna dei telegrammi, od anche ad uno solo dei due ultimi, la cauzione in denaro infruttifero — per il depositante — da versare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, è stabilita in L. 2000 non aumentabili, con effetto dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata della concessione.

Art. 3.

Per le agenzie con solo servizio di accettazione e consegna dei telegrammi, già istituite, o che fossero in seguito istituite in luoghi che non siano alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, la cauzione iniziale da versare in denaro infruttifero — per il depositante — all'Istituto di assicurazione e previdenza, è stabilita in L. 500; però dopo il primo anno di funzionamento la cauzione medesima è soggetta ad aumenti periodici e tali da farla corrispondere al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di L. 5000, detratte dagli introiti le frazioni di centinaia di lire.

Art. 4.

Qualora non fosse diversamente disposto nei capitolati di concessione, le agenzie di accettazione dei telegrammi istituite presso le stazioni di posta pneumatica, gestite dalla Associazione nazionale degli invalidi di guerra, ed attivate a tutto il 1° settembre 1928, sono retribuite in base ad un compenso unitario di centesimi 17 per telegramma, fino a tutta la durata della concessione e cioè fino al 15 febbraio 1936.

Le altre agenzie di accettazione dei telegrammi attivate dopo la data del 1° settembre 1928, sono retribuite in base ad un compenso unitario di:

Centesimi 14 fino a 5000 telegrammi accettati;
» 13 da 5001 a 6000 telegrammi accettati;
» 12 » 6001 a 7000 » »
» 11 » 7001 a 8000 » »
» 10 » 8001 in poi.

Le retribuzioni di cui sopra, come quelle di tutte le altre agenzie, sono soggette alla ritenuta del 12 per cento stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e agli effetti della cauzione le agenzie stesse, attivate anteriormente al 1° settembre 1928, sono parificate a quelle di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Sono approvati i capitolati d'oneri allegati al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 103. — MANCINI.

TIPO A.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Capitolato d'oneri per la concessione di agenzie non retribuite ad alberghi, stabilimenti e luoghi di cura.

Capitolato d'oneri per la concessione di un'agenzia (1) . . . . *non retribuita a* (2) . . . . . . *provincia di* . . . . . . *situata nel* (3) . . . . *per uso* (4) . . . . *medesimo.*

Fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi rappresentata dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di . . . . e il signor . . . . nella sua qualità di . . . . e cittadino italiano, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in base al R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, e successive modificazioni, concede al signor . . . . nella sua qualità di . . . .
la gestione di un'agenzia (1) . . . .
non retribuita, ad uso (4) . . . .
alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di . . . . , il cui periodo di funzionamento è fissato (5) . . . .

Art. 2.

Di fronte all'Amministrazione postale telegrafica il responsabile amministrativo della gestione dell'agenzia è il concessionario; egli assume la qualifica di pubblico ufficiale ed il personale che alla sua dipendenza e sotto la sua responsabilità prende parte alla esecuzione dei servizi, assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

Per la esecuzione dei servizi stessi il concessionario deve avvalersi di persone che abbiano almeno i requisiti generali richiesti per la nomina a supplenti di ricevitorie, ed abbiano conoscenza dei servizi, specialmente per quanto si riferisce al telegrafo, e che perciò siano preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione provinciale.

Nel caso di assenza o di cambio del personale addetto alla esecuzione dei servizi della agenzia, il concessionario, prima di assumere in servizio altre persone, deve darne avviso alla Direzione provinciale ed ottenerne l'autorizzazione.

Art. 3.

L'agenzia funziona per uso (4) . . . . del suo personale, dei suoi clienti, dei suoi frequentatori, e disimpegna i seguenti servizi (6) . . . .

. . . .

Art. 4.

All'atto della stipulazione del presente contratto il concessionario, a garanzia della gestione dell'agenzia e delle clausole contenute nel contratto medesimo, presta all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, una cauzione di L. 2000 (duemila) infruttifere.

Art. 5.

Per la gestione dell'agenzia l'Amministrazione postale telegrafica non corrisponde al concessionario alcuna provvigione; il concessionario però è ammesso a percepire l'aggio in vigore sulla vendita delle carte valori postali.

È rigorosamente proibito aumentare comunque le tariffe postali e telegrafiche e riscuotere diritti di commissione nei locali dell'agenzia all'atto in cui si compiono singole operazioni postali e telegrafiche. È però in facoltà del concessionario stabilire un diritto di commissione per il servizio postale telegrafico, da aggiungersi al costo della camera, della pensione o della cura, e da riscuotersi nelle forme consuete per altri diritti di commissione alberghiera.

Art. 6.

Il concessionario deve provvedere il locale preventivamente riconosciuto dall'Amministrazione postale telegrafica adatto ai bisogni dei servizi, arredato decorosamente, e deve sostenere tutte le spese di esercizio dell'agenzia, eseguire i servizi nei modi prescritti dalle leggi, regolamenti ed istruzioni emanate dall'Amministrazione postale telegrafica, nonchè dalla legge di contabilità generale dello Stato, ed osservare l'orario fissato d'accordo con la Direzione provinciale.

Art. 7.

Per ciò che concerne il servizio telegrafico Morse (7) . . .

. . . .

Art. 8.

L'Amministrazione postale telegrafica, a seconda dei servizi che eseguisce l'agenzia, fornisce gratuitamente in uso al concessionario, il quale ne assume la responsabilità della custodia e della regolare tenuta, il gruppo telegrafico Morse al completo; le cassette di impostazione, i sacchi, le ceste, il materiale di dotazione previsto in nomenclatura, i registri e gli stampati; somministra anche i materiali postali e telegrafici di consumo, secondo i criteri vigenti; ed assume a suo carico le spese ordinarie di manutenzione della linea esterna, e quelle straordinarie giustificatamente occorrenti alle comunicazioni interne e agli apparati, ferma restando a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli apparati e degli accessori, e cioè il lavoro quotidiano di pulizia e di regolaggio.

Art. 9.

Al servizio di procacciato, e cioè al trasporto e scambio degli effetti postali, provvede (8) . . . .

. . . .

Art. 10.

L'Amministrazione postale telegrafica è sempre in diritto di sorvegliare e di accertare come vengano disimpegnati i servizi dell'agenzia, e di eseguire visite di ispezione dirette ad accertare lo stato di cassa, quello degli apparati, del materiale, ecc.

In caso di accertate negligenze, irregolarità e mancanze non gravi, il concessionario incorre in una penale il cui ammontare è stabilito di volta in volta, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, fino a un massimo di L. 100 (cento), e che deve essere pagato entro 15 giorni dalla data della contestazione.

Nei casi più gravi l'Amministrazione può revocare immediatamente la concessione, senza obbligo di corrispondere indennità a qualsiasi titolo; e ciò indipendentemente dalla applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi dello Stato.

Art. 11.

Il presente contratto non ha limiti di durata, ma, oltre che per revoca nei casi di cui al precedente articolo, ha termine per rinuncia del concessionario o per soppressione dell'agenzia.

La rinuncia non può essere fatta se non dopo un triennio dall'attivazione dell'agenzia e con preavviso di sei mesi, sotto pena di perdita della cauzione e salvo anche rimborso delle spese d'impianto eventualmente sostenute dall'Amministrazione nel caso in cui non sia continuato l'esercizio dell'agenzia.

La soppressione dell'agenzia può avere luogo in ogni tempo per decisione insindacabile dell'Amministrazione con preavviso di tre mesi.

Art. 12.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di registro, a norma del R. decreto n. 2348 del 7 ottobre 1923, e

diviene impegnativo per il concessionario all'atto della sua firma del capitolato; viceversa per l'Amministrazione postale telegrafica esso diverrà impegnativo dopo la sua approvazione da parte di S. E. il Ministro per le comunicazioni.

. . . . . . il . . . .

Il direttore provinciale: *Il concessionario:*

NOTE.

(1) postale, telegrafica o postale-telegrafica;
(2) indicare la località ed occorrendo la piazza, la via, il numero;
(3) indicare per disteso la denominazione dell'albergo, stabilimento o luogo di cura;
(4) indicare a seconda del caso « albergo, stabilimento o luogo di cura »;
(5) per tutto l'anno ovvero da . . . . al . . . . di ogni anno;
(6) indicare a penna quali dei seguenti servizi saranno disimpegnati (debbono essere esclusi in ogni caso i servizi a danaro e la vendita di marche d'assicurazione):

a) vendita di carte valori postali;
b) accettazione e consegna della corrispondenza ordinaria e raccomandata, non gravata di assegno;
c) accettazione e consegna dei telegrammi da trasmettere per filo a mezzo di macchina Morse.

(7) Qualora si tratti di alberghi, stabilimenti e luoghi di cura che a giudizio dell'Amministrazione non implichino un collegamento superiore ad un chilometro, o tali da non richiedere la esecuzione di opere speciali di protezione o di convogliamento dei fili in cavo, aggiungere: « le spese di impianto sono a carico dell'Amministrazione nel loro complessivo ammontare ».

In caso diverso aggiungere « trattandosi di collegamento superiore ad un chilometro », oppure: « trattandosi di collegamento che richiede opere speciali di protezione », oppure, « trattandosi di collegamento che richiede opere speciali di convogliamento dei fili in cavo, il concessionario, in base alla perizia compilata dal Circolo delle costruzioni competente, è tenuto a concorrere nella spesa di impianto per la somma di L. . . . . da versarsi anticipatamente ».

(8) Tenere presente che in linea di massima vi deve provvedere il concessionario, e perciò aggiungere: « il concessionario con mezzi propri e con personale proprio fornito dei requisiti necessari per eseguire un pubblico servizio, e di cui egli si dichiari incondizionatamente responsabile ».

Però talvolta può essere possibile ed opportuno che vi provveda l'Amministrazione ed in tal caso aggiungere: « l'Amministrazione, fermo restando al concessionario l'obbligo del ritiro e della consegna degli effetti postali dall'ingresso (4) . . . . al punto consueto di fermata del mezzo di trasporto postale ».

NORME E CLAUSOLE SPECIALI.

1. Se l'albergo, lo stabilimento, il luogo di cura in cui si vuole istituire l'agenzia, è di proprietà o è gestito da società o persona di nazionalità non italiana, tale società o persona deve rilasciare una dichiarazione scritta con la quale si assuma *in via sussidiaria* la responsabilità materiale dell'operato della persona di sua fiducia (e di nazionalità italiana) a cui viene intestata la concessione.

2. Il proprietario o conduttore dell'albergo, stabilimento o luogo di cura, di nazionalità straniera, che non intenda più valersi della persona di sua fiducia (e di nazionalità italiana) a cui è intestata la concessione dell'agenzia, deve proporre altro concessionario ugualmente di nazionalità italiana col quale, se accettato dall'Amministrazione, si dovrà stipulare un nuovo contratto per un altro periodo obbligatorio di tre anni, previa prestazione di una nuova cauzione. Occorre in tal caso una nuova dichiarazione di responsabilità sussidiaria da parte del sopraindicato proprietario o conduttore.

3. Il concessionario che non prenda parte materiale alla esecuzione dei servizi dell'agenzia e non firmi i registri e gli adempimenti contabili periodici che vi si riferiscono, deve indicare per iscritto alla Direzione provinciale, prima che i servizi stessi vengano attivati, a chi, fra i suoi dipendenti, egli affida, sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, la gestione e la firma per suo conto.

Le modalità riguardanti il movimento dei fondi sono stabilite dalla Direzione provinciale.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

TIPO B.

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Capitolato d'oneri per la concessione di un'agenzia (1) .—. . . . . *a* (2) . . . . *in provincia di* (3) . . . .

Fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi rappresentata dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di (3) . . . . ed (4) . . . . si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in base al R. decreto n. 763 del 29 marzo 1923 e successive modificazioni, concede a (4) . . . . la gestione di un'agenzia per i servizi (5) . . . . nella località (2) . . . . in provincia di (3) . . . . alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di (3) . . . . il cui periodo di funzionamento è fissato (6) . . . .

Art. 2.

Il concessionario dell'agenzia predetta, il quale deve essere cittadino italiano, deve provvedere alla esecuzione dei servizi indicati nel precedente articolo nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti per le ricevitorie di . . . . classe, (7) . . . . i servizi esterni di recapito e di procacciato.

Art. 3.

Di fronte all'Amministrazione postale telegrafica il responsabile amministrativo della gestione dell'agenzia è il concessionario; egli pertanto (8) . . . .

Il personale che alla sua dipendenza e sotto la sua responsabilità prende parte alla esecuzione dei servizi, assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

Per la esecuzione dei servizi il concessionario deve avvalersi di persone che abbiano almeno i requisiti generali richiesti per la nomina a supplenti di ricevitorie, ed abbiano conoscenza dei servizi, specialmente per quanto si riferisce al telegrafo; e che perciò siano preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione provinciale.

Nel caso di assenza o di cambio del personale addetto alla esecuzione dei servizi dell'agenzia, il concessionario, prima di assumere in servizio altre persone, deve darne avviso alla Direzione provinciale ed ottenerne l'autorizzazione.

Art. 4.

All'atto della stipulazione del presente contratto il concessionario, a garanzia della regolare gestione della agenzia e delle clausole contenute nel contratto medesimo, presta all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, mediante versamento al c/c n. 1/10683 una cauzione in denaro infruttifero, pel depositante, di lire (9) . . . . . .

Art. 5.

Il concessionario deve provvedere il locale, preventivamente riconosciuto dall'Amministrazione postale telegrafica adatto ai bisogni dei servizi, arredarlo decorosamente, e deve sostenere tutte le spese di esercizio dell'agenzia; deve eseguire i servizi nei modi prescritti dalle leggi, regolamenti ed istruzioni emanate dall'Amministrazione postale telegrafica, nonchè dalla legge di contabilità generale dello Stato; e deve osservare l'orario fissato d'accordo con la Direzione provinciale.

Art. 6.

Per ciò che concerne il servizio telegrafico, sono a carico del concessionario le spese d'impianto del telegrafo nel loro complessivo ammontare, calcolato in base a perizia compilata dal Circolo delle costruzioni competente (10). . . . .
. . . .

Art. 7.

L'Amministrazione postale telegrafica, a seconda dei servizi che eseguisce l'agenzia, fornisce gratuitamente in uso al concessionario, il quale ne assume la responsabilità della custodia e della regolare tenuta, l'apparato telegrafico al completo, le cassette d'impostazione, i sacchi, le ceste, il materiale di dotazione previsto in nomenclatura, i registri e gli stampati; somministra anche i materiali postali e telegrafici di consumo, secondo i criteri vigenti, ed assume a suo carico le spese ordinarie di manutenzione della linea esterna e quelle straordinarie giustificatamente occorrenti alle comunicazioni interne e agli apparati, ferma restando a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli apparati e degli accessori, e cioè il lavoro quotidiano di pulizia e di regolaggio.

Art. 8 (11).

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Art. 9.

L'Amministrazione postale telegrafica è in diritto di sorvegliare e di accertare come vengano disimpegnati i servizi dell'agenzia e di eseguire visite di ispezione dirette ad accertare lo stato di cassa, quello degli apparati, del materiale, ecc.

In caso di accertate negligenze, irregolarità e mancanze non gravi, il concessionario incorre in una penale il cui ammontare viene trattenuto sulla provvigione. Detta penale, per facoltà insindacabile dell'Amministrazione postale telegrafica, può essere elevata fino ad 1/10 della provvigione lorda del semestre in corso (12) . . . .

Nei casi di recidività in mancanze non gravi, o di negligenze ed irregolarità gravi, od abusi, l'Amministrazione postale telegrafica può revocare immediatamente la concessione, senza obbligo di corrispondere indennità a qualsiasi titolo; e ciò indipendentemente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi dello Stato.

Art. 10.

Il presente contratto non ha limiti di durata, ma, oltre che per revoca nei casi di cui al precedente articolo, ha termine per rinuncia del concessionario o per soppressione dell'agenzia.

La rinuncia non può essere fatta se non dopo un triennio dall'attivazione dell'agenzia e con preavviso di sei mesi, sotto pena di perdita della cauzione, salvo anche rimborso delle spese d'impianto eventualmente sostenute dall'Amministrazione nel caso in cui non sia continuato l'esercizio dell'agenzia.

La soppressione dell'agenzia può avere luogo in ogni tempo per decisione insindacabile dell'Amministrazione con preavviso di tre mesi.

Art. 11.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di registro, a norma del R. decreto n. 2348 del 7 ottobre 1923, e diviene impegnativo per il concessionario all'atto della sua firma del capitolato; viceversa per l'Amministrazione postale telegrafica esso diverrà impegnativo dopo la sua approvazione da parte di S. E. il Ministro per le comunicazioni.

Il direttore provinciale: *Il concessionario:*

NOTE.

(1) postale, telegrafica o postale-telegrafica;

(2) indicare la località, ed occorrendo la piazza, la via, il numero;

(3) indicare la provincia;

(4) indicare con precisione la persona, la società, l'ente a cui viene intestata la concessione dell'agenzia;

(5) postali, telegrafici o postali-telegrafici (precisando, pei servizi postali, se l'agenzia debba disimpegnarli tutti o soltanto parte di essi);

(6) per tutto l'anno, ovvero dal . . . . al . . . . di ogni anno;

(7) compresi, oppure esclusi;

(8) qualora l'agenzia eseguisca servizi a denaro, aggiungere « assume la qualifica di contabile dello Stato e di pubblico ufficiale »;

qualora non eseguisca servizi a denaro, aggiungere « assume la qualifica di pubblico ufficiale »;

(9) quando trattasi di agenzia postale, ovvero postale e telegrafica, aggiungere: 5000 (cinquemila), con gli aumenti periodici stabiliti dall'art. 10 del R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185.

Quando trattasi di agenzia soltanto telegrafica, ovvero con solo servizio di accettazione dei telegrammi, aggiungere: 500 (cinquecento), con aumenti periodici e tali da farla corrispondere al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di L. 5000 (cinquemila).

(10) Qualora il concessionario sia eccezionalmente un Comune, il carico per l'impianto può essere ridotto, e non oltre la misura del 50 per cento;

(11) Quando si tratta di agenzia retribuita, mettere quanto segue:

« La provvigione, ridotta del 12 per cento, è liquidata annualmente ed è corrisposta a semestri maturati, a decorrere dal giorno in cui il concessionario ha assunto la gestione dell'agenzia, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale in data 13 luglio 1923.

« Per il primo semestre di gestione, in attesa del risultato della liquidazione annua, potranno essere corrisposti soltanto i 4/5 di quanto risulti spettare in base ai dati di lavoro del semestre stesso ».

« Al concessionario spetta l'aggio in vigore per la vendita delle carte-valori postali ».

Quando si tratta di agenzia non retribuita, mettere quanto segue:

« Per la gestione dell'agenzia, l'Amministrazione postale telegrafica, in deroga alle disposizioni del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, non corrisponde al concessionario alcuna provvigione.

Al concessionario però spetta l'aggio in vigore per la vendita delle carte-valori postali ».

Quando si tratta di agenzia con semplice servizio di accettazione di telegrammi, mettere quanto segue:

« La retribuzione, ridotta del 12 per cento, è stabilita:

in cent. 14 per ogni telegramma accettato fino a 5000 telegrammi;

in cent. 13 per ogni telegramma accettato da 5001 a 6000 telegrammi;

in cent. 12 per ogni telegramma accettato da 6001 a 7000 telegrammi;

in cent. 11 per ogni telegramma accettato da 7001 a 8000 telegrammi;

in cent. 10 per ogni telegramma accettato da 8001 in poi.

(12) Quando si tratta di agenzia non retribuita, sostituire il 2° capoverso con queste parole:

« In caso di accertate irregolarità e mancanze non gravi, il concessionario incorre in una penale che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione postale telegrafica, può raggiungere un massimo di L. 100 (cento), e che deve essere pagata entro quindici giorni dalla data della contestazione ».

NORME E CLAUSOLE SPECIALI.

1. Il concessionario che gestisce personalmente l'agenzia deve indicare per iscritto alla Direzione provinciale la persona da cui, sotto la sua responsabilità, egli si fa sostituire nel caso di assenza o di legittimo impedimento.

2. Il concessionario che non gestisce personalmente l'agenzia e non firmi i registri e gli adempimenti contabili periodici che vi si riferiscono, deve indicare per iscritto alla Direzione provinciale, prima che i servizi vengano attivati, la persona alla quale, sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, affida la gestione e la firma per suo conto. I conti giudiziali però devono essere sempre firmati dal concessionario.

3. Le modalità riguardanti il movimento dei fondi, specie i versamenti, quali si siano i servizi disimpegnati dalla agenzia, sono stabilite dalle Direzioni provinciali a seconda dell'entità degli incassi dell'agenzia medesima.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1899**.
Trasferimento a Impruneta del posto di notaro assegnato a Galluzzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i pareri emessi dal Consiglio notarile e dalla Corte d'appello di Firenze per il trasferimento nel comune di Impruneta della sede notarile assegnata a Galluzzo con la tabella annessa al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2562, col quale il detto comune di Galluzzo è stato soppresso e col relativo territorio, meno la parte aggregata ad altri comuni, è stato costituito il comune di Impruneta;

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Ritenuta la necessità della modificazione sopra indicata;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il posto di notaro assegnato a Galluzzo con la tabella annessa al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, è trasferito nel comune di Impruneta, distretto notarile di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. **1900**.
Modifica dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, recante nuove disposizioni sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 875, concernente la composizione ed attribuzione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, relativo al passaggio delle attribuzioni concernenti le Borse valori e gli agenti di cambio al Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, recante modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio;

Visto il R. decreto 22 luglio 1924, col quale vennero approvate le tariffe dei diritti della Borsa di Firenze e dei relativi atti di segreteria;

Visto il R. decreto 7 giugno 1926, col quale vennero apportate delle modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'estratto della deliberazione, in data 2 dicembre 1932, n. 484, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti della Borsa di Firenze e dei relativi atti di segreteria per quanto riguarda il rilascio di tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati, viene modificata, con effetto dal 1° gennaio 1933, come segue.

Tessera d'ingresso per gli agenti di cambio, con l'uso del telefono urbano e interurbano e riscaldamento	L.	100
per agenti di cambio aventi cabina telefonica propria (oltre la tessera d'ingresso)	»	400
per un rappresentante alle grida	»	150
per un impiegato	»	125
per un primo fattorino	»	70
per un secondo fattorino	»	90

Per istituti aventi diritto all'osservatore alle grida (art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815):

tessera d'ingresso (ivi compresa la cabina telefonica urbana e interurbana propria, uso del telefono urbano e interurbano, riscaldamento e accesso all'osservatore alle grida) . . . . . . L. 2.300
per un impiegato . . . . » 225
per un primo fattorino . . . . » 125
per un secondo fattorino . . . . » 175

Banche e ditte che non hanno diritto a osservatore alle grida:

tessera d'ingresso per titolare o procuratore (ivi compreso l'uso del telefono urbano e riscaldamento) . . . . » 500
idem come sopra, con cabina telefonica propria . . . . » 1.500
per un impiegato . . . . » 225
per un primo fattorino . . . . » 125
per un secondo fattorino . . . . » 175

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 11.
Nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni e disposizioni estensive;
Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visti i Regi decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1518, e le successive disposizioni estensive;
Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2873;
Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1924, n. 107;
Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla emanazione di nuovi provvedimenti in materia di terremoti, allo scopo di adeguare il servizio di concessione dei contributi statali alle domande ancora pendenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici ed industriali, non iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto, o ultimati o in corso di esecuzione, ma non denunziati od accertati nei modi e termini di cui al successivo art. 7, nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914, del 17 agosto 1926, e del 26 marzo 1930, e dalla frana di S. Fratello dell'8 gennaio 1922, il contributo dello Stato viene determinato nella misura seguente:

1° per i richiedenti che abbiano redditi complessivi inferiori alle L. 10.000:

a) del 52 per cento del valore dei fabbricati distrutti, o dei due terzi del valore di quelli danneggiati, calcolato giusta l'art. 283 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e maggiorato con i coefficienti di cui al successivo art. 6, agli effetti del rilascio delle obbligazioni terremoti, e fino allo importo minimo di L. 10.001;

b) del 50 per cento del valore, come sopra, per i contributi diretti in unica soluzione, e fino all'importo massimo di L. 10.000;

c) del 50 per cento delle semestralità, oltre il decimo, per il concorso nell'ammortamento dei mutui di favore;

2° per i richiedenti che abbiano redditi complessivi superiori alle L. 10.000:

a) del 42 per cento del valore dei fabbricati distrutti, o dei due terzi del valore di quelli danneggiati, calcolato e maggiorato come sopra, agli effetti del rilascio delle obbligazioni terremoti, e fino all'importo minimo di L. 10.001;

b) del 40 per cento del valore, come sopra, per i contributi diretti in unica soluzione e fino all'importo massimo di L. 10.000;

c) del 40 per cento delle semestralità, oltre il decimo, per il concorso nell'ammortamento dei mutui di favore.

Art. 2.

Per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati urbani, rurali e industriali, non iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto, o ultimati od in corso di esecuzione, ma non denunciati od accertati nei modi e termini di cui al successivo art. 7, nei Comuni danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, del 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918, del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e del 6-7 settembre 1920, il contributo dello Stato viene determinato nella misura seguente:

1° per i richiedenti che abbiano redditi complessivi inferiori alle L. 10.000, nonchè per i Comuni, per gli Istituti di beneficenza e per gli enti morali danneggiati nelle loro proprietà patrimoniali;

a) del 52 per cento del valore dei fabbricati distrutti, o dei due terzi del valore di quelli danneggiati, calcolato con le norme emanate per i singoli terremoti e maggiorato con i coefficienti di cui al successivo art. 6, agli effetti del rilascio delle obbligazioni terremoti, e fino all'importo minimo di L. 10.001;

b) del 50 per cento del valore, come sopra, per i contributi diretti in unica soluzione, e fino all'importo massimo di L. 10.000;

c) del 50 per cento delle semestralità, oltre il decimo, per il concorso nell'ammortamento dei mutui di favore;

2° per i richiedenti che abbiano redditi complessivi superiori a L. 10.000:

a) del 52 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti, al 4,50 per cento, per l'ammortamento di un mutuo pari ai valori di cui sopra, agli effetti del rilascio delle obbligazioni terremoti, e fino all'importo minimo di L. 10.001;

b) del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti, al 4,50 per cento, per l'ammortamento di un mutuo pari ai valori di cui sopra, per i contributi diretti in unica soluzione, e fino all'importo massimo di L. 10.000;

c) del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi compresi nelle semestralità, oltre il decimo, per il concorso nell'ammortamento dei mutui di favore.

Art. 3.

Per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino ultimati od in corso di esecuzione, nulla è mutato nei riguardi delle aliquote di contributo da corrispondere, e dei coefficienti di maggiorazione del valore da applicare, purchè i lavori stessi siano denunziati od accertati nei modi e termini stabiliti al successivo art. 7, e salva sempre, per i contributi sotto qualsiasi forma, non ancora riconosciuti alla data di pubblicazione del presente decreto, la facoltà nell'Amministrazione dei lavori pubblici di procedere al riesame degli atti tecnici già vistati dagli Uffici del Genio civile.

Le aliquote di contributo ed i coefficienti di maggiorazione, di cui al 1° comma, si applicano anche, in deroga a quanto dispone il successivo art. 5, nei riguardi dei contributi da riconoscere all'Arcivescovo di Messina ed ai Vescovi dell'Opera interdiocesana della Calabria, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 2 giugno 1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925.

Art. 4.

I redditi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, accertati per l'anno di presentazione della domanda di contributo in base ai certificati dei competenti uffici distrettuali delle Imposte dirette, comprendono quelli per terreni e fabbricati, per ricchezza mobile (categorie *A*, *B*, *C* e *D*) e quelli agrari, nonchè tutti quelli esenti permanentemente o temporaneamente dall'imposta.

Non si tiene conto dei redditi derivanti dai cespiti, per i quali sia chiesto il contributo, nel caso che essi siano stati riparati o ricostruiti prima della presentazione della domanda.

Per le ditte collettive e per le ditte abbinate si considera il reddito globale di tutti i componenti.

Art. 5.

Per i cespiti pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a secondo che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

Per i lavori da eseguire, di cui all'art. 1, il contributo come sopra determinato non potrà, però, essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle aliquote di cui allo stesso articolo; e per i lavori di cui all'art. 3, 1° comma, non potrà essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle aliquote in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle aliquote di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il coefficiente di maggiorazione del valore del fabbricato, di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, per i danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, del 13 gennaio 1915, del 17 agosto 1926, del 26 marzo 1930 e dalla frana di S. Fratello dell'8 gennaio 1922, è determinato come segue:

240 per cento per le località della 1ª categoria;

195 per cento per le località della 2ª categoria;

155 per cento per le località comprese in elenchi di comuni o frazioni di comuni riconosciuti danneggiati dai terremoti predetti, ma non iscritti nell'elenco allegato al citato R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682.

Il valore degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti dell'8 maggio 1914, del 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918, del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, del 6-7 settembre 1920, è determinato in rapporto alla importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto, con un aumento per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche ed igieniche:

del 21,25 per cento per le località della 1ª categoria;

del 9,45 per cento per le località della 2ª categoria dell'elenco allegato al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682.

Per le località non iscritte in tale elenco non si applica alcun aumento.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente art. 6 non si applicano ai lavori ultimati, anche se non collaudati, alla data di pubblicazione del presente decreto, nè ai lavori di riparazione comunque iniziati, nè alle opere di ricostruzione o di nuove costruzioni in corso, purchè risultino, alla data stessa, eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno, e purchè le ricostruzioni o le nuove costruzioni vengano completate in base al progetto già approvato.

Agli effetti del precedente comma gli interessati debbono far denunzia dello stato dei lavori al competente Ufficio del Genio civile ed al Ministero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante — a seconda che essi abbiano richiesta l'obbligazione terremoti, o il contributo in unica soluzione, o il mutuo di favore — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile, in base a tale denunzia, accerta la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità finale dei lavori, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, al Ministero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante.

Qualora gli interessati abbiano fatta formale richiesta di collaudo al Genio civile, o all'Istituto mutuante, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, potranno omettere la duplice denunzia, di cui al secondo comma del presente articolo.

Così pure può tenere luogo di tale duplice denunzia il certificato del Genio civile, anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, attestante il preciso stato dei lavori.

Per i lavori non denunziati, o non accertati, nei termini e nelle forme anzidette, e per i lavori non iniziati, anche se il relativo contributo, sotto qualsiasi forma, sia stato già riconosciuto alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono applicate le disposizioni del precedente art. 6.

Art. 8.

Il contributo per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, ancora da eseguire, viene concesso esclusivamente in base al progetto preventivo, debitamente approvato dall'organo tecnico competente, nonchè in base alla dimostrazione della proprietà dell'area, per le nuove costruzioni.

Per la dimostrazione della proprietà dell'area, nei casi in cui essa sia pervenuta al richiedente a titolo oneroso, è sufficiente l'atto di acquisto, debitamente registrato e trascritto.

Il termine per la presentazione del progetto preventivo dei lavori, e per la documentazione dell'area, è fissato al 30 giugno 1935, sotto pena di decadenza del contributo.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Nei preventivi di spesa può essere compreso un aumento percentuale, per spese accessorie, in misura globale non superiore all'8 per cento del costo dei lavori.

« Nel caso in cui occorra discriminare tali spese, la percentuale relativa alla redazione del progetto non potrà superare il 2 per cento ».

Art. 10.

La decadenza delle domande di contributo dello Stato — a norma di legge — sarà pronunziata con motivato decreto del Ministro per le finanze, sentito il Comitato Interministeriale per l'assegnazione delle obbligazioni, o dell'Intendente di finanza per i contributi di sua competenza.

Il decreto di decadenza deve essere comunicato all'interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 11.

La trattazione delle domande per contributi terremoti, non ancora definite alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere effettuata non oltre l'esercizio finanziario 1936-37.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto alla spesa occorrente per accelerare la revisione degli atti tecnici e la trattazione delle domande di cui sopra.

Art. 12.

Tutte le norme e disposizioni contenute nella precedente legislazione sui terremoti, che non contrastino con quelle del presente decreto, restano in vigore.

Il Ministro per le finanze provvederà, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, alla emanazione delle norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore dell'Unione Edilizia Nazionale in liquidazione.

Art. 14.

Agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919 sono applicabili le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695 e dell'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1780.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 329, *foglio* 24. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1933.

Norme per il controllo delle quantità di vino poste in vendita per il consumo di cui alla disposizione transitoria della legge 22 dicembre 1932, n. 1701, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la disposizione transitoria contenuta nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701, con la quale fu convertito in legge il R. decreto 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura;

Riconosciuta la necessità di emanare norme per il controllo delle quantità di vino poste in vendita per il consumo, di cui alla su citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

I vini di cui all'autorizzazione ministeriale concessa in base alla predetta disposizione transitoria possono essere venduti ai consumatori esclusivamente nel territorio del Comune nel quale sono stati prodotti.

Art. 2.

Dell'autorizzazione ministeriale, il Podestà darà notizia con avviso da affiggere all'albo del Comune.

Art. 3.

Gli esercenti e tutti coloro che vendono direttamente al consumatore vino con gradazione alcoolica inferiore a quella prescritta dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, sono tenuti a denunciare al Podestà del comune le quantità di vino acquistate per tale vendita diretta, il rispettivo fornitore e la rispettiva gradazione alcoolica, la quale non deve essere inferiore a quella minima fissata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I produttori sono tenuti a effettuare analoga denuncia per le quantità che intendono destinare alla vendita diretta al consumatore.

Le denuncie verranno stese su carta semplice.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni relative alla vendita diretta del vino al consumatore contenute nell'art. 11 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701, il Podestà del comune nel quale è stata autorizzata, fino al 15 settembre 1933, la vendita del vino con gradazione alcoolica inferiore a quella prescritta dall'articolo predetto, provvederà al controllo delle quantità relative poste in vendita per il consumo.

Art. 5.

L'autorizzazione alla vendita diretta al consumatore dei vini di cui al presente decreto cessa di avere effetto dal 16 settembre 1933 anche per le partite che risultino in corso di vendita anteriormente a tale data.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(327)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Radin fu Maria, nato a Sebenico il 4 agosto 1869 e residente a Trieste, via Fornace n. 8 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Radin è ridotto in « Radini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Simon in Radin fu Giuseppe, nata il 13 marzo 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7981)

N. 11419-2135-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Giuseppe fu Matteo, nato a Trieste l'11 marzo 1861 e residente a Trieste, Padriciano, 36, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8053)

N. 11419-2136-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Giuseppe fu Antonio, nato a Trieste il 12 marzo 1867 e residente a Trieste, Padriciano, 66, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina di Giuseppe, nata il 12 novembre 1904, figlia;
2. Paolo di Giuseppe, nato l'11 giugno 1910, figlio;
3. Emilio di Giuseppe, nata il 4 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8054)

N. 11419-2137-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Giovanni fu Luca, nato a Trieste il 10 maggio 1859 e residente a Trieste, Padriciano, 12, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Barbara Gergic nata Gherghich di Michele, nata il 3 novembre 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8055)

N. 11419-2138-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Giovanni fu Andrea, nato a Trieste l'8 febbraio 1875 e residente a Trieste, Padriciano, 43, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gergic nata Gergic di Giuseppe, nata il 19 settembre 1875, moglie;
2. Stanislao di Giovanni, nato il 7 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8056)

N. 11419-2139-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Giuseppe di Giovanni, nato a Trieste l'8 agosto 1896 e residente a Trieste, Prosecco, 59, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gergic nata Grilanc di Martino, nata il 22 maggio 1898, moglie;
2. Carla di Giuseppe, nata il 18 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8057)

N. 11419-2128-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Maria Peteros di Antonio ved. Biscak, nata a Trieste il 1° febbraio 1887 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 1080, sono restituiti nella forma italiana di « Pettirosso » e « Bisiacchi ».

Il cognome « Biscak » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario fu Giovanni, nato il 15 maggio 1919, figlio;
2. Valerio fu Giovanni, nato il 30 giugno 1921, figlio;
3. Lidia fu Giovanni, nata il 16 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificata all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8058)

N. 11419-2140-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovez Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 15 ottobre 1903 e residente a Trieste, Scorcola, 16, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Linda Vattovez nata Mistaro di Filippo, nata il 10 novembre 1906, moglie;
2. Maria di Carlo, nata il 24 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8059)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Antoncic di Antonio, nato a Tomadio il 23 maggio 1889 e residente a Uttoglie n. 19, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania Antoncic nata Skrinjar di Andrea, nata il 21 dicembre 1885, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 9 febbraio 1921, figlia;
3. Albina di Giovanni, nata il 18 gennaio 1922, figlia;
4. Slavko di Giovanni, nata il 10 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8060)

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Antoncic fu Bortolomeo, nato a Tomadio il 28 giugno 1877 e residente a Uttoglie, 15, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Bortolomeo, nato il 22 maggio 1880, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8061)

N. 11419-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Antoncic di Antonio, nato a Tomadio il 3 novembre 1887 e residente a Uttoglie, 13, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stanislao di Giuseppe, nato il 9 marzo 1912, figlio;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 9 aprile 1914, figlio;
3. Antonio fu Giuseppe, nato il 7 aprile 1859, padre;
4. Giovanna fu Giuseppe, nata il 13 giugno 1863, madre;
5. Maria di Antonio, nata il 18 ottobre 1894, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8062)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Antoncic fu Antonio, nato a Tomadio l'8 ottobre 1881 e residente a Uttoglie, 9, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Antoncic nata Samsa di Antonio, nata il 25 agosto 1887, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 4 agosto 1911, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 20 settembre 1913, figlio;
4. Francesco di Antonio, nato il 9 dicembre 1915, figlio;
5. Giulio di Antonio, nato il 7 gennaio 1923, figlio;
6. Basilio di Antonio, nato il 15 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8063)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bole fu Giuseppe, nato a Tomadio il 17 novembre 1876 e residente a Alber, 30, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Bole nata Skerk fu Giacomo, nata il 12 aprile 1880, moglie;
2. Cristina di Antonio, nata il 29 luglio 1905, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 31 dicembre 1909, figlio;
4. Angela di Antonio, nata il 7 ottobre 1915, figlia;
5. Vittorio di Antonio, nato il 28 maggio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8076)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bole fu Matteo, nato a Tomadio il 1° ottobre 1872 e residente a Alber, 13, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angela Bole nata Mahnic fu Giuseppe, nata il 1° settembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8077)

N. 11419-9.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Bencic fu Stefano, nato a Varea il 29 novembre 1869 e residente a Seppuglie, 14, è restituito nella forma italiana di « Benci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Bencic nata Valetic fu Antonio, nata il 15 giugno 1876, moglie;
2. Francesco di Giacomo, nato il 7 settembre 1901, figlio;
3. Maria di Giacomo, nata il 1° novembre 1905, figlia;
4. Giuseppina di Giacomo, nata il 18 novembre 1908, figlia;
5. Amalia di Giacomo, nata il 30 novembre 1910, figlia;
6. Antonio di Giacomo, nato il 26 aprile 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 24.

Media dei cambi e delle rendite
del 31 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.545
Inghilterra (Sterlina)	66.40
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	378 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.65
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—

Danimarca. (Corona)	3.05
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.66
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.39
Olanda. (Fiorino)	7.877
Polonia. (Zloty)	219 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	160.25
Svezia. (Corona)	3.60
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.525
Id. 3,50 % (1902)	78.35
Id. 3 % lordo	56.425
Consolidato 5 %	86.175
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.775
Id. id. Id. 1940	102.475
Id. id. Id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.15

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli a un posto di direttore del laboratorio sperimentale di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 8 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore del Laboratorio sperimentale di La Spezia con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 7° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i cittadini italiani che alla data del presente decreto non abbiano superata l'età di 45 anni; che posseggano la laurea in ingegneria industriale, o in ingegneria chimica o in fisica e che abbiano avuta la direzione effettiva di un importante laboratorio sperimentale per almeno un decennio.

Costituisce titolo di preferenza il servizio prestato presso il Laboratorio sperimentale della Direzione delle costruzioni navali e meccaniche di La Spezia.

Per i candidati appartenenti al personale di ruolo dipendente sia dal Ministero della Regia marina, sia da altre Amministrazioni dello Stato non si applicano limiti di età.

Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della Regia marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera;
6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);
7° diploma originale del titolo di studio;
8° certificato medico legalizzato di sana e robusta costituzione fisica;
9° tutti gli eventuali documenti, titoli e pubblicazioni atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 8, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta:

un tenente generale o maggiore generale del Genio navale, presidente;
un professore di Università di fisica sperimentale o di tecnologia, membro;
due colonnelli del Genio navale, membri;
un direttore capo divisione del Ministero, membro;
un funzionario della carriera Amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Durante il periodo di prova avrà diritto agli assegni mensili stabiliti per il personale volontario.

Se allo scadere del periodo di esperimento non fosse ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

(298)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.